



AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONA CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO - MISURA SERVIZI (già MISURA B2) – APERTURA A SPORTELLO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (ASSISTENZA DIRETTA)

ART. 1 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

In coerenza con le indicazioni di cui al Piano Nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2025- 2027, l'obiettivo regionale mira a sviluppare un'azione di sostegno complessiva in grado di promuovere contesti d'offerta capaci di inclusione e promozione dei progetti personali mediante il riconoscimento di interventi indiretti - *Misura Sostegno* (contributo economico), interventi diretti - *Misura Servizi* (interventi integrativi sociali nelle diverse forme previste dagli Ambiti).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della Legge 234/2021 e dalla D.G.R. 6320/2026 di approvazione della programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2025-2027, gli Ambiti Territoriali Sociali, nell'ambito della propria programmazione in materia di sostegno alla domiciliarità, attivano interventi e servizi finalizzati a sostenere la permanenza della persona al domicilio, assicurando la continuità assistenziale e l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sociosanitari.

Gli interventi previsti dalla presente Misura Servizi sono rivolti alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e sono finalizzati a sostenere la persona e il nucleo familiare attraverso l'attivazione di prestazioni sociali e socioassistenziali complementari alla Misura Sostegno, favorendo la permanenza nel proprio contesto di vita.

Gli interventi sono attuati dall'Ambito Territoriale Sociale previa valutazione multidimensionale del bisogno e della predisposizione del Progetto Individuale, in coerenza con i principi di appropriatezza, personalizzazione e integrazione sociosanitaria previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La Misura Servizi non costituisce un intervento di sostegno al reddito, in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell'area sociale.

ART. 2 - RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Nell'ambito delle risorse assegnate per le annualità 2026-2027, ai sensi della D.G.R. 6320/2026, la Misura Servizi è finanziata con le seguenti quote:

PERSONE CON DISABILITÀ ADULTI E MINORI

- **€ 198.554,80** destinati agli interventi a favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato;

PERSONE ANZIANE

- **€ 541.199,25** destinati agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale (70 anni e oltre).

Eventuali economie o ulteriori assegnazioni di risorse potranno concorrere ad incrementare le risorse disponibili, nel rispetto della normativa regionale vigente.

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari della presente Misura le persone al proprio domicilio:

- persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale;
- persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato.

aventi i seguenti requisiti d'accesso alla data di presentazione della domanda:

- residenti nei Comuni dell'Ambito di Gallarate;
- con cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
- di qualsiasi età;
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988).

Nel caso di certificazione che stabilisca che la persona anziana non autosufficiente abbia necessità di un basso bisogno assistenziale o che la persona con disabilità abbia necessità di sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92), l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento. L'istanza dovrà essere comunque perfezionata entro la scadenza del bando.

- In possesso di ISEE sociosanitario, compreso di ISEE corrente, con valore fino ad un massimo di €. 25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non superiore ad € 40.000,00 rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura Servizi:

INCOMPATIBILITÀ	• accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); • Misura Sostegno rivolta alla persona non autosufficiente anziana con alto bisogno assistenziale o la persona con disabilità con bisogno di sostegno molto elevato (già Misura B1); • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n.7769/2018; • Prestazione universale di cui agli artt. 34-36 del D. Lgs. 29/2024; • Home Care premium/INPS HCP.
------------------------	---



ART. 4 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale - che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.

Per assicurare una presa in carico globale valutando l'insieme di eventuali bisogni sociosanitari e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.

La valutazione multidimensionale e multiprofessionale, successiva alla verifica dei requisiti di accesso, è effettuata dagli operatori comunali/d'Ambito in modalità integrata con l'ASST ove ne ricorra la necessità, in relazione alle condizioni sanitarie rilevate, sulla base di specifici protocolli operativi definiti fra ASST e Ambiti validati dalla Cabina di regia ai sensi della DGR n. XI/6760/2022.

La valutazione multidimensionale ha tra l'altro la funzione di individuare gli strumenti a sostegno della persona, ricollocandoli in un progetto articolato e complessivo nella prospettiva del "Progetto di vita" di cui al D. Lgs. n. 62/2024 e alla L. R. n. 25/2022.

Nella valutazione multidimensionale e multiprofessionale si procede pertanto all'esame di quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica (autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali) e di un asse collegato alle caratteristiche sociali (supporti/reti formali e informali e autonomia finanziaria).

Il luogo privilegiato della valutazione multidimensionale è il domicilio della persona.

ART. 5 - PROGETTO INDIVIDUALE

Dovrà essere predisposto un Progetto individuale che contenga:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità e interventi vari/servizi già in atto o da attivare);
- gli obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare;
- la declinazione dei vari interventi e/o servizi (di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale) già in atto o da attivare per ogni dimensione di vita della persona;
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta (Interventi Sociali Integrativi);
- il valore ISEE considerato ai fini della Misura;

Il Progetto dovrà contenere altresì, in una logica di budget di cura e di presa in carico della persona, l'indicazione di altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali:

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Periodi di sollievo (ricoveri di sollievo)

- Altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici e privati (per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto da:

- persona/familiare o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- Un Rappresentante del Comune/Ambito;
- Il Responsabile del Progetto (Case manager);

In caso di valutazione congiunta con l'Equipe dell'ASST, il Progetto sarà sottoscritto anche dal Rappresentante dell'ASST.

I Progetti possono essere modificati nel tempo conseguentemente al mutare della situazione.

ART. 6 - INTERVENTI PREVISTI

Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di Interventi Integrativi Sociali – Assistenza diretta previste dal presente Avviso.

Gli interventi decorrono dalla data di conclusione delle procedure di valutazione e di definizione del Progetto Individuale da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente e, ove riconosciuti, **sono attivati fino al 31 dicembre 2027**.

Gli interventi integrativi sociali ammessi a finanziamento potranno essere attivati a seguito della definizione e sottoscrizione del Progetto Individuale e dovranno essere realizzati nel rispetto delle finalità della Misura Servizi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli interventi previsti dalla D.G.R. 6320/2026 sono i seguenti:

ASSISTENZA DIRETTA		
INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI
INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI	Gli interventi previsti: 1. progettualità di supporto e sollievo ai caregiver familiari, si svilupperanno tramite l'attivazione di interventi che favoriscono la sostituzione dello stesso nel lavoro di cura e assistenza attuati in regime domiciliare, diurno o residenziale. 2. progettualità di benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente, si svilupperanno anche tramite politiche di welfare che mettono al centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto all'interno del contesto sociale in cui sceglie di vivere.	Fino ad un massimo di 18 mensilità, per € 150,00 mensili – importo massimo di € 2.700,00. La durata effettiva del progetto può essere inferiore alle 18 mensilità, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile è pari a € 2.700,00.



ART. 7 - DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d'accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso.

Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio; in caso di decesso dovrà far pervenire la comunicazione al Comune di residenza.

Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio (es. nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno o trasferimento in altra Regione).

In caso di trasferimento della residenza del beneficiario della Misura Servizi in altro Comune/Ambito della Regione Lombardia, il beneficio decade a decorrere dal trasferimento della residenza.

ART. 08 - REVOCA DEL BENEFICIO

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l'Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all'eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TITOLI

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:

- Verbale attestante la condizione di gravità (certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) – versione integrale o Verbale attestante la condizione per il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alle L. n. 18/1980 e l. n. 508/1988 – versione integrale;
- Documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di invalidità per l'ottenimento delle attestazioni di cui sopra;
- Documentazione sanitaria recente o comunque dell'ultimo anno (es. referti visite mediche, ricoveri ospedalieri ed ogni altra documentazione sanitaria) si ritenga di voler allegare ai soli fini della valutazione multidimensionale;
- Decreto di nomina a Legale Rappresentante (Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore) ovvero Procura Notarile;
- Copia Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
- Titolo di soggiorno del beneficiario.

Le domande **PER L'ACCESSO ALLA MISURA SERVIZI: INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (ASSISTENZA DIRETTA)** - devono essere presentate al Comune di residenza

Dal 10.09.2026 fino a esaurimento fondi.

secondo le seguenti modalità di seguito indicate all'Art.10.

ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI

Il Comune, acquisita l'istanza e verificata la completezza della documentazione, provvede alla trasmissione della stessa all'Ufficio di Piano mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.gallarate.va.it**.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Ufficio di Piano, determinato dalla data e dal numero di protocollo di arrivo dell'istanza trasmessa dal Comune di residenza.

Non è prevista la formazione di graduatorie. L'ammissione al beneficio avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze.

La liquidazione del contributo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.

Si specifica che:

- per gli interventi integrativi sociali la liquidazione verrà effettuata agli Enti erogatori, dall'Ufficio di Piano per conto del beneficiario, a fronte di presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da un riepilogo delle attività svolte.

ART. 11 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Regionale di riferimento.

NOTA:

Definizione caregiver familiare:

Il caregiver familiare, così come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è "è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere



psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative".

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Gallarate – posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331/754111, i dati provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo.